



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE UNICO PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE  
E SPAZI PUBBLICI**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 14.12.2023

# **INDICE**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

**Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento**

**Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali**

**Art. 3 – Presupposto del canone**

**Art. 4 – Suddivisione del territorio provinciale**

**Art. 5 – Soggetto obbligato**

## **TITOLO II OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.**

**Art. 6 – Presentazione delle domande per il rilascio dei titoli all’occupazione**

**Art. 7 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all’occupazione**

**Art. 8 – Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia**

**Art. 9 – Tipi di occupazione**

**Art. 10 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza**

**Art. 11 – Convenzioni speciali**

**Art. 12 – Durata – rinnovo – proroga - scadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

**Art. 13 – Modifica –decadenza dei provvedimenti autorizzativi/ concessori**

**Art. 14 – Variazione della titolarità e modifiche dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

**Art. 15 - Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

**Art. 16 - Garanzia**

**Art. 17 – Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo**

## **TITOLO III - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

**Art. 18 - Autorizzazione o nulla osta per mezzi pubblicitari**

**Art. 19 - Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario**

**Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione**

**Art. 21 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

**Art. 22 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'installazione di mezzi pubblicitari**

**Art. 23 - Durata delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta**

**Art. 24 - Rinnovo, scadenza, voltura e variazioni dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari**

**Art. 25 - Decadenza della autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari**

**Art. 26 - Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/92 e preinsegne**

**Art. 27 - Pubblicità temporanea**

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI COMUNI**

**Art. 28 - Nulla osta provinciale**

**Art. 29 - Situazione di morosità**

**Art. 30 - Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione per occupazioni e installazioni pubblicitarie – Duplicato**

**Art. 31 - Rinuncia al titolo all'occupazione e installazione mezzi pubblicitari**

**Art. 32 - Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

**Art. 33 - Occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive**

**Art. 34 -Obbligo di documentazione rimozione e ripristino**

**Art. 35 - Obblighi di rimozione e ripristino**

**Art. 36 - Quantificazione delle spese istruttorie**

**Art. 37 -Rimborsi spese**

## **TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

**Art. 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

**Art. 39 - Determinazione delle tariffe annuali**

**Art. 40 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

**Art. 41 - Determinazione del canone**

**Art. 42 - Occupazioni non assoggettate al canone**

**Art. 43 - Riduzioni /maggiorazioni del canone**

**Art. 44 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi**

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

**Art. 45 - Modalità e termini di pagamento del canone**

**Art. 46 - Variazioni a valere sul canone**

**Art. 47 - Rateizzazione**

**Art. 48 - Accertamenti - Recupero canone**

**Art. 49 - Sanzioni e indennità**

**Art. 50 - Riscossione coattiva**

## **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

**Art. 51 - Passi carrabili o pedonali**

**Art. 52 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

**Art. 53 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati e per la ricarica di veicoli elettrici**

**Art. 54 - Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

**Art. 55 - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

**Art. 56 - Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

**Art. 57 - Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 58 - Entrata in vigore**

**Allegato A – Classificazione strade provinciali**

**Allegato B - Tariffe**

**Allegato C – Spese istruttoria**

**Allegato D – Manuale operativo**

**Allegato E – Spese rimozione e custodia mezzi e impianti pubblicitari**

## **TITOLO I -DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 267/2000 art. 42 c. 2 lettera f), nel confermare l'istituzione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 25.01.2021, disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione nella Provincia di Cuneo del canone unico patrimoniale anzidetto così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
3. Con il presente regolamento è disciplinato altresì il canone per gli usi delle strade provinciali di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (articolo 27 commi 7 e 8).
4. Sono fatti salvi gli atti convenzionali stipulati in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, a cui resta comunque applicabile quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

### **Articolo 2**

#### **Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
  - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
  - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per i tratti di strada di proprietà della Provincia correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. Su tali tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostantive di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione

del provvedimento comunale. Le modalità procedurali concernenti il rilascio del suddetto nulla osta provinciale sono disciplinate all'art. 28 del presente regolamento

4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'ente competente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista al comma 4 di tale articolo.

6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

7. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie, sono sottoposte all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le installazioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'installazione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

9. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per installazioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

11. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di installazione pubblicitaria.

12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3** **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Cuneo e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) l'installazione di mezzi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è dovuto alla Provincia in tutti i casi in cui i mezzi pubblicitari anche abusivi siano installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia o su proprietà privata se visibile dalle strade provinciali ai sensi del Codice della Strada.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore ai sensi delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

#### **Articolo 4**

##### **Suddivisione del territorio provinciale**

1. La tariffa standard per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 3 categorie (cat. 1<sup>^</sup>, cat. 2<sup>^</sup> e cat. 3<sup>^</sup>), secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche di cui all'**Allegato A – Classificazione strade provinciali** del presente Regolamento.

2. I tratti stradali provenienti dalla viabilità statale trasferita (ex-ANAS) sono classificati nella categoria 1<sup>^</sup>.

#### **Articolo 5**

##### **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o l'installazione dei mezzi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 33.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone relativo al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.



4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente alla Provincia la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

## **TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.**

### **Articolo 6**

#### **Presentazione delle domande per il rilascio dei titoli all'occupazione**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ha luogo con la presentazione della relativa domanda alla Provincia di Cuneo.
2. Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nulla osta sono presentate, secondo i modi consentiti dalla legge, anche per via telematica.
3. Nel caso di presentazione di più domande per il rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo al medesimo oggetto viene osservato il criterio cronologico di protocollazione delle domande.
4. Qualora l'occupazione debba essere fruita da più utenti, la domanda dovrà essere presentata da uno dei medesimi, a ciò delegato, e sottoscritta per accettazione dagli altri fruitori. Il provvedimento autorizzativo verrà intestato al soggetto delegato (soggetto al quale la Provincia invierà ogni corrispondenza e richiesta di pagamento dei canoni annui). Gli ulteriori fruitori, firmatari per accettazione della domanda, risulteranno comunque coobbligati al pagamento del canone. Ogni ulteriore rapporto tra intestatario e coobbligati è di natura strettamente privatistica.
5. L'Ente gestore della strada individua le modalità tecniche ed operative di accesso e gli standard necessari all'inoltro della documentazione informatica.
6. Le domande sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più opere o attività.
7. Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.
8. La domanda è presentata anche se per la tipologia dell'opera richiesta è prevista, a norma di legge o del presente Regolamento, l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione.
9. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria comporta l'improcedibilità dell'istanza.
10. Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni, assegnando il termine massimo di giorni 30 per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.
11. Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie e i bolli versati non sono rimborsabili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.
12. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
13. Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
14. In caso di rigetto della domanda, di accoglimento parziale della stessa o di diniego del

provvedimento autorizzativo i richiedenti possono presentare domanda di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto e dall'attestazione di versamento delle relative spese di istruttoria entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto, di accoglimento parziale o di diniego.

#### **Articolo 7**

#### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'occupazione**

1. Il procedimento deve concludersi entro il termine decorrente dalla data di presentazione della domanda alla Provincia secondo i tempi e le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e/o alle normative di settore qualora non specificati nel "Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo" di questo Ente.

#### **Articolo 8**

#### **Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia**

1 Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi deve sempre precedere sia l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante che l'esecuzione delle eventuali opere.

2. I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici.

3, Una volta ammessa la domanda all'istruttoria, con relativo versamento delle spese di istruttoria e bolli, la competente struttura, compiuto l'esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo tecnico, redige il provvedimento autorizzativo, assegnando il termine per l'inizio dell'esecuzione dell'opera e richiedendo l'invio di comunicazione di avvio ed esecuzione dei lavori, la durata degli stessi, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. Sono altresì indicate a carico del titolare prescrizioni di massimasia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o all'effettuazione di attività. Le prescrizioni tecniche possono, con atto dirigenziale, essere integrate in ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile.

4. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del procedimento rilascia o nega il provvedimento di concessione o autorizzazione e, in caso di diniego, viene applicato l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

5. In caso di diniego il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e dei bolli.

6. Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene la specificazione della sua durata.

7. Il provvedimento di rilascio è subordinato al versamento da parte del richiedente di marca da bollo (da apporre sull'atto autorizzativo), del deposito cauzionale, quando richiesto, nonché dell'eventuale pagamento della prima annualità del canone per l'occupazione.

8. Lo stesso provvedimento, ove possibile, è inviato al destinatario via PEC; in caso di indisponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il rilascio è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A.R.

9. Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico o installazione di mezzi pubblicitari, la Provincia determina il canone di occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi del presente Regolamento e ne rende possibile il pagamento, da effettuarsi contestualmente al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, attraverso l'utilizzo del sistema PagoPa o di altra piattaforma elettronica prevista ai sensi di legge.

## **Articolo 9**

### **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
- b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

2. Nell'ambito delle occupazioni temporanee si distinguono le occupazioni temporanee "pure" (a cui si correla regolare istruttoria antecedente l'occupazione), le occupazioni occasionali (soggette a semplice comunicazione antecedente l'occupazione) nonché le occupazioni d'urgenza (soggette a domanda di concessione in sanatoria).

3. Si considerano occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

4. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ente concedente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

5. Si intendono occupazioni d'urgenza le occupazioni effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori a tutela dell'incolumità pubblica e/o a garanzia del permanere di un servizio. In tali casi l'occupazione è consentita eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

6. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione indicando le ragioni dell'urgenza all'ufficio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio del provvedimento e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. Il provvedimento che recepisce l'istanza deve indicare le modalità di ripristino e gli oneri dovuti.

7. Non è ammessa la proroga dei termini per le occupazioni occasionali e d'urgenza.

### **Articolo 10**

#### **Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza**

1. I Comuni, delegati con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza provinciale, ricevuta la domanda dell'interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettuano l'istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilasciano i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.

2. Il Dirigente della struttura provinciale competente esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, l'attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dai Comuni, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e al contenuto della convenzione.

### **Articolo 11**

#### **Convenzioni speciali**

1. La Provincia può stipulare con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità convenzioni speciali per la collocazione di impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi.

2. Fermo l'obbligo per il titolare del provvedimento autorizzativo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi anche in ordine alla semplificazione dei versamenti delle spese d'istruttoria che potranno essere effettuati anche in modo cumulativo ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.

3. Le convenzioni prevedono l'obbligo di fornire alla Provincia la situazione aggiornata relativa alla rete di distribuzione e di impianti presenti nel sottosuolo e soprasuolo del demanio stradale con estensione alla fascia di rispetto.

4. Le convenzioni disciplinate dal presente articolo hanno durata pluriennale stabilita di volta in volta e, alla loro scadenza, non sono tacitamente rinnovate. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata apposita istanza 6 mesi prima della scadenza.

5. In convenzione potrà essere prevista riduzione/ maggiorazione delle tariffe correnti fino ad un 15%.

### **Articolo 12**

#### **Durata – rinnovo - proroga -scadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

1. I provvedimenti autorizzativi concernenti le occupazioni di suolo provinciale (suolo, soprasuolo, sottosuolo) hanno durata massima di 29 anni rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti o negli atti di rilascio.
2. Qualora interessati al rinnovo, almeno 60 giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente devono presentare relativa istanza. Ai rinnovi si applicano le spese previste nell'**Allegato C (Spese istruttoria)**.
3. I provvedimenti relativi alle occupazioni temporanee di cui all'art. 9 c. 2, con esclusione delle occupazioni occasionali e d'urgenza, possono essere rinnovati, prima della scadenza, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario previo pagamento di nuove spese d'istruttoria.
4. Qualora i provvedimenti autorizzativi temporanei, ferma l'esclusione per le occupazioni occasionali e d'urgenza, di cui all'art. 9 c. 2, abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, gli uffici provinciali, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato mediante apposita istanza in bollo da presentarsi entro il termine della scadenza, hanno facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario.  
Entro la relativa scadenza il titolare è altresì tenuto a presentare domanda per la proroga, qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati in tempo utile.
5. In ogni caso la durata massima dell'occupazione temporanea non potrà essere superiore ad un anno. La proroga protratta oltre detto termine comporterà l'applicazione della tariffa del canone corrispondente all'occupazione permanente.
6. Nell'ipotesi in cui la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali il titolare del provvedimento relativo all'opera preesistente è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica. Gli uffici competenti valutano se le modifiche introdotte comportino la necessità di emettere una nuova autorizzazione in luogo della vecchia con addebito di relative spese di istruttoria.
7. La scadenza del termine di validità dell'atto, in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, determina l'estinzione del titolo all'occupazione sul suolo provinciale nonché l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi dell'occupazione divenuta a tutti gli effetti abusiva ai sensi dell'art. 33. L'avvenuto ripristino dovrà essere debitamente comprovato mediante idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
8. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
9. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito scadenza del titolo all'occupazione non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.
10. In caso di titoli autorizzativi scaduti l'eventuale successiva richiesta di nuovo provvedimento autorizzativo non sarà procedibile fino a che non sia versato interamente il canone dovuto e le relative sanzioni ed interessi.

### **Articolo 13**

#### **Modifica - decadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

1. Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari.

2. Sono cause di decadenza dalla concessione cui si correlano gli effetti di cui all'art. 33 commi 3 e ss:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero delle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- b) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione e/o il mancato avvio dei lavori successivo all'allestimento del cantiere;
- c) il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d) il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel provvedimento;
- e) l'uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
- f) la mancata manutenzione delle opere autorizzate o la loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;

3. Nei casi di cui al comma 2 il Responsabile dell'ufficio competente riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni o eventualmente richiedendo l'adeguamento entro un termine perentorio. Decorsi tali termini l'ufficio procederà nella valutazione conclusiva in ordine alla decadenza e nell'emanazione di provvedimento di decadenza comprensivo di diffida all'immediata rimozione e ripristino dell'area qualora permangano le motivazioni anzidette. Nel caso di cui alla lettera c) l'intervenuto pagamento delle annualità di riferimento non esime dall'applicazione di interessi e sanzioni al concessionario.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni inerenti la medesima occupazione per la durata della concessione originaria decaduta.

6. La decadenza del provvedimento autorizzativo non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

#### **Articolo 14**

##### **Variazione della titolarità e modifiche dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

1. Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato a titolo strettamente personale: è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento/cessione a terzi in mancanza di formale istanza di voltura.

Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo. Tale istanza dovrà essere sottoscritta da cedente e/o concessionario e corredata da idonea documentazione o da firma per accettazione **entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.**

2. In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente il titolare del provvedimento autorizzativo continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso.

3. Nel caso di morte della persona fisica intestataria della concessione, entro il termine di tre mesi dall'avvenuto decesso, dovrà essere presentata comunicazione con relativa indicazione del recapito cui inviare la successiva corrispondenza. Entro il termine di tre mesi dalla definizione della divisione ereditaria il titolare del diritto reale sul bene dovrà presentare agli uffici provinciali istanza

di voltura.

4. Eventuali modifiche di denominazione nonché variazioni di residenza, indirizzo o di sede legale devono essere comunicati per iscritto **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione.**

5. La variazione di ragione sociale comporta necessità di voltura mediante istanza in bollo **entro 30 giorni.**

## **Articolo 15**

### **Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

1. È fatto obbligo al titolare del provvedimento autorizzativo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento o concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

In particolare, ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto del provvedimento autorizzativo, provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti.

2. Il titolare del provvedimento autorizzativo assume, altresì, l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, all'Ente gestore della strada la facoltà di eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, anche avvalendosi della garanzia di cui all'art. 16, quando quest'ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità.

3. Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, il quale solleva l'Ente gestore della strada da qualsiasi onere derivante da richieste di risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verificano in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento.

4. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla decadenza del provvedimento autorizzativo.

5. Il titolare del provvedimento autorizzativo, i suoi eredi o subentranti si adeguano a proprie spese, e senza pretesa di indennizzo alcuno, alla modifica o rimozione delle opere autorizzate se ciò è richiesto dall'Ente gestore della strada per cogenti esigenze di viabilità.

6. Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell'attività, tenuto sul luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale.

## **Articolo 16**

### **Garanzia**

1. L'Ente gestore della strada può richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria/assicurativa o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.

2. La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino ad un anno dalla denuncia di fine lavori; è immediatamente escussa dall'Ente gestore della strada a seguito di semplice richiesta, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.

3. Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:

-l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte dell'Ente gestore della strada;

-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente gestore della strada, e si applica l'art. 1944 del Codice civile;

-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte dell'Ente gestore della strada, senza necessità di preventivo consenso del titolare del provvedimento autorizzativo.

4. La garanzia è decurtata delle eventuali spese che l'Ente gestore della strada sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.

### **Articolo 17**

#### **Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo**

1. Qualora l'Ente gestore della strada, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuta a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell'opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.

## **TITOLO III – INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.**

### **Articolo 18**

#### **Autorizzazione o nulla osta specifico per mezzi pubblicitari**

1. Vengono definiti mezzi pubblicitari e altri mezzi pubblicitari quelli previsti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 495 come nel seguito si riporta :

si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi del soggetto richiedente, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,



manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. L'occupazione, anche attraverso la collocazione, temporanea o permanente, di qualsivoglia tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali è soggetta ad autorizzazione o nulla osta, come disciplinato dal presente Regolamento.

3. Ferma l'esigenza di nulla osta nei casi di cui al combinato degli artt. 2 c. 3 e 28 del presente regolamento, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono comunque visibili da una strada appartenente alla Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del C.d.S. il titolo all'installazione è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultima.

4. In caso di impianto o mezzo pubblicitario abusivo trova applicazione quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

## **Articolo 19**

### **Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario**

1. Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Possono essere prescritte distanze maggiori e specifiche di installazione anche per le aree non soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di legge al fine di aumentare le condizioni generali di sicurezza stradale.

2. L'autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari, è rilasciata, per quanto riguardale distanze, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, mentre il nulla osta è rilasciato secondo le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. È comunque vietato porre impianti e altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 51, comma

- 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S (art. 23 del C.d.S.).
4. La Provincia si riserva di valutare, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti, l'eventuale estensione dei divieti suddetti con provvedimenti motivati.
5. È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore dal confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
6. Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.
7. In corrispondenza degli accessi carrai la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.
8. Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione per collocare un impianto o mezzo pubblicitario ovvero modificare il messaggio pubblicitario, corredata dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento, è redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura provinciale competente.
2. Le domande sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più installazioni.
3. Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.
4. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente. Il mancato pagamento delle spese istruttorie comporta l'improcedibilità dell'istanza.
5. Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni, assegnando il termine massimo di giorni 30 per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.
6. Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie e i bolli versati non sono rimborsabili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.
7. Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente. Il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda pena improcedibilità dell'istanza.
8. I soggetti autorizzati osservano le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di

pianificazione del territorio, in particolare per la parte relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici in cui ricadono le infrastrutture stradali. In caso di eventuali incompatibilità sopravvenute, si provvede alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per la posa dei cartelli pubblicitari ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

### **Articolo 21**

#### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda alla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 c. 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e secondo le modalità di cui alla L n. 241/1990 e s.m.i.

### **Articolo 22**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria coatta, del ripristino della situazione preesistente.

Egli è tenuto a:

- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
- provvedere a comunicare alla Provincia anticipatamente ogni modifica in merito a modifiche grafiche/strutturali/dimensionali del mezzo pubblicitario, per l'opportuna autorizzazione alla variazione pena la decadenza del provvedimento;
- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/92.

2. Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica l'Ente gestore della strada può disporre la revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento richiedendo con diffida il ripristino entro un determinato termine. Trascorso tale termine si procede alla rimozione coattiva come previsto dall'art. 35 del presente Regolamento, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.

### **Articolo 23**

#### **Durata delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta**

1. La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di **3 anni**. E' facoltà dell'Ente gestore della strada definire una durata inferiore per motivate ragioni.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.
3. Il nulla osta di competenza della Provincia vien meno alla scadenza dell'autorizzazione comunale.

#### **Articolo 24** **Rinnovo, scadenza,** **voltura e variazioni dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Ove nulla osti è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza in bollo, da presentare 30 giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Ai rinnovi si applicano le spese previste nell'**Allegato C**.
2. In caso di titoli autorizzativi scaduti l'eventuale successiva richiesta di nuovo provvedimento autorizzativo non sarà procedibile fino a che non sia versato interamente il canone dovuto e le relative sanzioni ed interessi.
3. La scadenza del termine di validità dell'atto, in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, determina l'estinzione del titolo all'installazione del mezzo pubblicitario nonchè l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi concernente l'occupazione divenuta a tutti gli effetti abusiva ai sensi dell'art. 33. L'avvenuto ripristino dovrà essere debitamente comprovato mediante idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
4. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
5. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito scadenza del titolo non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.
6. Non sono ammesse richieste di proroghe o rinnovi per installazioni pubblicitarie temporanee.
7. Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo.
8. Nel caso in cui la proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo. Tale istanza dovrà essere sottoscritta da cedente e/o cessionario e corredata da idonea documentazione o da firma per accettazione entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.
9. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo dovranno essere altresì segnalati in carta semplice entro il termine di 30 giorni .
10. La variazione del bozzetto pubblicitario è ammessa nel limite massimo di due volte nel corso di ogni annualità. La relativa richiesta dovrà essere presentata allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende accordata.

## **Articolo 25**

### **Decadenza della autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari -**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione, con conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 33 commi 3 e ss:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto per due annualità, previa comunicazione dell'ufficio competente;
  - d) la modifica dimensionale/grafica o strutturale del mezzo pubblicitario non debitamente comunicata ed autorizzata dalla Provincia.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile dell'ufficio competente riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza procede secondo le medesime modalità indicate nell'art 33 commi 3 e ss. Nel caso di cui alla lettera d) l'intervenuto pagamento delle annualità di riferimento non esime dall'applicazione di interessi e sanzioni al concessionario.
3. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni inerenti la medesima occupazione per la durata della concessione originaria decaduta.

## **Articolo 26**

### **Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/92 e preinsegne**

1. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n. 495/92 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, su fasce di pertinenza stradali ed altre aree di proprietà della Provincia.
2. Le preinsegne di esercizio sono definite con riguardo a caratteristiche e forma a quanto previsto per i segnali di indicazione ex art. 134, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 495/1992.
3. Le preinsegne possono contenere informazioni supplementari, quali il numero telefonico dell'azienda e l'indicazione dei prodotti trattati, e non sono poste sullo stesso impianto dei segnali ex art. 134 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Gli impianti di supporto contengono un numero massimo di sei preinsegne. Nei limiti della conformazione della strada non più di due impianti possono essere affiancati.

## **Articolo 27**

### **Pubblicità temporanea**

1. La domanda di autorizzazione alla pubblicità temporanea deve essere presentata alla Provincia di Cuneo almeno 30 giorni prima della data di esposizione, secondo le modalità previste dall'art.20 del presente Regolamento.

- 2.L'apposizione di striscioni è vietata lungo le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, su proprietà demaniale e lungo recinzioni, palizzate e muri.
- 3.All'interno dei centri abitati l'apposizione di striscioni è ammessa ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento del C.d.S.
- 4.Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento di paline pubblicitarie temporanee per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali; la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
- 5.Le paline pubblicitarie devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite del ciglio bitumato e poste ortogonalmente ad essa.
- 6.Devono essere installati gruppi di massimo di n.10 impianti, con interasse non minore di m 10, e una pari distanza anche dalla cartellonistica pubblicitaria esistente.
- 7.Qualora le paline pubblicitarie vengano installate ad una distanza inferiore a m 3 dal limite della carreggiata, alla ditta installatrice verrà addebitata la spesa di taglio erba del tratto occupato dalle stesse.
- 8.È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le 24 ore successive al termine della manifestazione e/o propaganda pubblicitaria.

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI COMUNI**

### **Articolo. 28**

#### **Nulla osta provinciale**

- 1.Il rilascio del nulla osta provinciale tecnico di cui all'art. 2 comma 3 per occupazioni o installazioni pubblicitarie su tratti di strada di proprietà della Provincia ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato alla presentazione, tramite i Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica. Relativamente alle modalità di presentazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 o 20 (rispettivamente per le occupazioni o per le installazioni di mezzi pubblicitari)
2. Nei modi e nei termini di cui alla L. n. 241/1990 la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Tale atto è accompagnato dalla documentazione relativa al pagamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che deve essere allegata al provvedimento comunale.
3. Nei casi in cui le attività od opere soggette a nulla osta preventivo non risultino conformi alle disposizioni di legge ed a quelle del presente Regolamento, nei termini di cui al comma 2, la Provincia comunica l'atto di diniego motivato in ordine al rilascio dei provvedimenti di competenza del Comune.
4. I Comuni trasmettono alla Provincia copia dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori.
5. Il nulla osta di competenza della Provincia vien meno alla scadenza del provvedimento comunale.
- 6.Il rinnovo è subordinato alla presentazione, ai Comuni, di copia in carta semplice della relativa domanda da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica.

## **Articolo 29**

### **Situazione di morosità**

1. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo del titolo concessorio/autorizzativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per somme pregresse pari o superiori ad € 12,00 afferenti il Canone di cui al presente regolamento o il previgente COSAP.
2. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano medesimo.

## **Articolo 30**

### **Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione per occupazioni e installazioni pubblicitarie – Duplicato**

1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del provvedimento di concessione o di autorizzazione il titolare dello stesso è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia e a chiederne per iscritto il duplicato. Detta istanza nonché il conseguente duplicato sono esenti da imposta di bollo ai sensi della vigente normativa.

## **Articolo 31**

### **Rinuncia al titolo all'occupazione e installazione mezzi pubblicitari**

1. In qualsiasi momento il titolare di provvedimenti autorizzativi/concessori per l'occupazione e per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari può inviare alla Provincia di Cuneo comunicazione in carta semplice di rinuncia al provvedimento, senza diritto al rimborso del canone eventualmente versato.
2. La rinuncia dà diritto alla sola restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà essere effettuato e debitamente comprovato mediante invio di idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
3. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **Articolo 32**

### **Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi/concessori**

1. La Provincia può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e incolumità pubblica. Analogamente può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti. 4.
2. Il provvedimento autorizzativo ed il nulla osta per occupazioni ed installazioni di mezzi pubblicitari sono sempre revocabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
3. Il titolo autorizzativo concernente l'impianto di pubblicità potrà altresì essere revocato ai sensi dell'art. 19 c 8 qualora detto impianto sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide, nonché in caso di sopravvenuta incompatibilità con vincoli ambientali e paesaggistici ai sensi dell'art. 20 c. 8, nonché in caso di accertamento di non rispondenza dello stato di conservazione delle

installazioni alle esigenze di estetica e/o di statica ai sensi dell'art. 22 c.2.

5. Laddove la revoca comporti pregiudizi compiutamente provati la Provincia provvederà alla corresponsione del relativo indennizzo al titolare interessato.

6. La dichiarazione di revoca determina l'applicazione di quanto previsto dall'art. 33 e comporterà l'obbligo di sgombero e rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 33, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.

### **Articolo 33** **Occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive**

1. Sono abusive le occupazioni e installazioni pubblicitarie:

- a) permanenti o temporanee realizzate senza il necessario titolo autorizzativo, con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione o attuate contro divieti dell'ente concessionario;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione, la decadenza o la rinuncia;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Le sanzioni per le occupazioni abusive verranno commisurate al corrispondente canone annuale.

3. In caso di occupazioni e collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione scaduta, decaduta revocata o rinunciata, la Provincia, oltre all'eventuale avvio del provvedimento riscossorio/sanzionatorio di cui all'art. 48 diffida l'autore alla loro rimozione e al ripristino dell'area nonché alla conseguente comunicazione idoneamente documentata da parte del medesimo in ordine all'ottemperanza.

4. In caso di inadempimento all'obbligo di rimessa in pristino l'Ente gestore della strada procederà ai sensi delle disposizioni normative in vigore alla rimozione degli impianti e manufatti. Le spese di ripristino dello stato dei luoghi, rimozione ed eventuale custodia saranno poste a carico di coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva, fermo restando il pagamento delle sanzioni previste dal D.Lgs.n. 285/1992 e s.m.i., contestate ai sensi della normativa vigente.

5. Possono essere regolarizzate esclusivamente le opere abusive compatibili con la sicurezza della circolazione stradale. Le eventuali modifiche o variazioni richieste dall'Ente gestore della strada per l'adeguamento alle esigenze di circolazione sono a carico dei richiedenti.

6. La domanda di autorizzazione in sanatoria è corredata dal pagamento delle spese di istruttoria del procedimento.

### **Articolo 34** **Obbligo di documentazione rimozione e ripristino**

1. La scadenza del termine di validità dell'atto in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo nonché la rinuncia al titolo comportano in automatico l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi. L'avvenuto ripristino dovrà essere adeguatamente documentato da parte del titolare entro il termine di giorni 30 dalla cessazione della validità del



provvedimento.

2. Nei provvedimenti di decadenza o di revoca assunti dagli uffici provinciali ai sensi dell'art 13 c. 3 e dell'art. 25 verrà previsto relativo termine per lo sgombero e ripristino dello stato dei luoghi e per la relativa comunicazione debitamente documentata.

3. In ogni caso alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4. Medesima sanzione è applicabile in caso di occupazioni e collocazione di impianti e mezzi pubblicitari in origine non autorizzati, in caso di mancata trasmissione della documentazione a comprova della rimozione a seguito relativa diffida.

### **Articolo 35** **Obblighi di rimozione e ripristino**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di installazione di messaggi pubblicitari abusivi, nel processo verbale di contestazione della violazione o nei provvedimenti di decadenza o di revoca assunti dagli uffici provinciali la Provincia diffida il trasgressore alla cessazione del fatto illecito, alla rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso di mancata ottemperanza, la Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'installazione pubblicitaria. In proposito si specifica che per le rimozioni relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche gli importi verranno quantificati di volta in volta in base all'intervento effettuato ed alle necessità di magazzinaggio, mentre per le rimozioni relative ad impianti pubblicitari si rimanda agli oneri previsti nell'**Allegato E – (Spese rimozione e custodia mezzi e impianti pubblicitari)**.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o l'installazione pubblicitaria possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

### **Articolo 36** **Quantificazione delle spese istruttorie**

1. Le spese istruttorie sono dovute nell'ipotesi di domanda di autorizzazione, concessione e nulla

osta, richiesta di modifica, richiesta di proroga, richiesta di rinnovo, richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della domanda ovvero di accoglimento parziale della stessa. Le spese istruttorie sono rimborsate se l'istanza di riesame è accolta con provvedimento che recepisce integralmente le motivazioni.

2. Gli importi delle spese istruttorie sono riportati nell'**Allegato C** (Spese istruttoria).

3. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria comporta l'improcedibilità dell'istanza.

4. Le spese istruttorie non sono dovute se la domanda ovvero i pareri sono presentati da un Ente Locale e sono d'interesse pubblico, ovvero per i nulla osta richiesti alla Provincia con riguardo alle attività collegate agli artt. 9, 10 e 104 del D.Lgs. n. 285/1992.

5. Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.

### **Art. 37**

#### **Rimborsi spese**

1. Non sono rimborsabili in caso di diniego dell'istanza o in caso di rinuncia del richiedente al conseguimento del titolo autorizzativo le spese concernenti l'istruttoria e i bolli versati.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare nel corso dell'anno, anche a seguito formale comunicazione di rinuncia, non dà diritto ad alcun rimborso del canone già versato per detto anno.

3. In mancanza della formale comunicazione circa la variazione di titolarità, l'intestatario del provvedimento autorizzativo continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcuna ammissione al rimborso.

4. Non è ammesso il rimborso del canone già pagato per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno qualsiasi altra forma di indennizzo in caso di decadenza del provvedimento autorizzativo.

5. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito della scadenza del titolo all'occupazione non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.

6. Il dirigente competente nel caso di riscontro di richiesta di pagamento errata o non dovuta, a seguito istanza di rimborso, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti, provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

## **TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 38**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Salvo i casi diversamente disciplinati la tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione (permanente, temporanea od occasionale come da art.9);

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati/lineari calcolata sulla superficie media convenzionale minima di un metro –o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. La **superficie delle occupazioni** si determina moltiplicando la lunghezza effettiva per la

larghezza (qualora detto ultimo valore sia inferiore al metro verrà ricondotto ad un metro lineare convenzionale). Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le frecce di indicazione di attività, per la cui superficie compresa tra 0 e 1 mq la tariffa applicabile è comunque quella corrispondente ad un mq di superficie.

c) tipologia di occupazione. (suolo, soprasuolo e sottosuolo erogatori tabacchi serbatoi e relative agevolazioni/riduzioni/maggiorazioni e occupazioni dei cartelli con frecce e pubblicità, monofacciali, bifacciali totem ed insegne);

d) finalità (le finalità determinano l'applicazione dei coefficienti di valutazione dell'occupazione di cui all'art. 43);

e) zona occupata, in base alla classificazione delle strade provinciali.

2. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. In via ordinaria è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Il canone per i mezzi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Quando il mezzo pubblicitario è costituito da lettere, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritte le lettere stesse.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. Per i totem pubblicitari si esclude dal calcolo della superficie complessiva il supporto di fissaggio non interattivo in quanto semplice sostegno al messaggio esposto.

9. I titoli all'installazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione su proprietà privata visibili da strada provinciale rilasciati ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/1992 nonché i nulla osta per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso visibili da una strada appartenente alla Provincia di Cuneo, rilasciati ai sensi dell'art. 23 c. 5 del del D.Lgs. 285/1992 sono assoggettati ad un corrispettivo forfettario annuale secondo quanto previsto nell'**Allegato B (Tariffe)**

### **Articolo 39**

#### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua delle concessioni permanenti in riferimento è quanto indicato al comma 826 della Legge 160/2019. Tale tariffa viene annualmente aggiornata in base al tasso di inflazione programmato così come determinato dal documento di programmazione economico finanziaria predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'ente si riserva di valutare, qualora detto tasso abbia subito una variazione in aumento nel corso dell'anno di emissione del ruolo principale, l'emissione di un ruolo integrativo.
2. L'aggiornamento delle tariffe al tasso di inflazione programmato viene arrotondato al secondo decimale del calcolo percentuale.

### **Articolo 40**

#### **Determinazione delle tariffe giornaliere-**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata l'area-
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata dal combinato disposto dei commi 827 -828.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa è determinata ad ore effettive di occupazione.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui all'art. 43.

### **Articolo 41**

#### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le installazioni di mezzi pubblicitari permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare interessato dall'occupazione o installazione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione di cui all'art. 43 e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'installazione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni e installazioni di mezzi pubblicitari permanenti il primo canone viene ridotto del 50% rispetto alla misura ordinaria di cui al comma 1, in caso di presentazione della relativa domanda al protocollo dell'ente oltre la data del 30 giugno.
3. Per le occupazioni e per le installazioni di mezzi pubblicitari temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di installazione pubblicitaria.

## **Articolo 42**

### **Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 e sono le seguenti:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro a condizione che risultino iscritte nel relativo registro nazionale;
- h. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Oltre alle esenzioni di cui al comma 1, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate da ANAS e soggetti giuridici similari nell'esercizio delle attività statutarie qualora le strade agli stessi riferibili e determinanti l'occupazione non siano soggette a pagamento di pedaggio,
- b) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati. Si ritengono inoltre esenti le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, non aventi finalità di lucro, patrocinate dalla Provincia ed in ogni caso le manifestazioni aventi carattere turistico, sportivo, culturale, indipendentemente dal patrocinio provinciale;
- c) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività ricorrenze e celebrazioni;

- d) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- e) le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprasuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati (es. acquedotti e fognature);
- f) le occupazioni effettuate per il servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- g) le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili;
- h) le occupazioni per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le frecce di indicazione di attività
- i) le intubazioni dei fossi finalizzate al parcheggio pubblico davanti a condomini , aziende o villette
- j) le condutture idriche purchè finalizzate ad esclusivo uso irriguo (le relative istanze dovranno essere corredate da autodichiarazione in merito)
- k) le concessioni che creano miglorie alla parte pubblica (ad es. coperture fossi con tubi di cemento a sostegno banchina stradale) qualora in fase istruttoria emerga chiaramente la migloria alla parte pubblica;
- l) i cartelli visibili dalla strada ma non a carattere pubblicitario in quanto consistenti in mere indicazioni di servizio (es: entrata clienti, ufficio, officina....)
  
- m) i passi carrabili così come stabilito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108 del 30.11.1998 (resta valida la distinzione fra accesso carraio ed accesso pedonale dal punto di vista tecnico mentre tale distinzione si considera ad oggi non più sussistente dal punto di vista finanziario);
- n) le occupazioni d'urgenza effettuate da parte dei soggetti erogatori di pubblici servizi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- o) le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari, collocate al di sopra dei 1000 metri di altitudine qualora il richiedente sia una persona giuridica, ivi comprese le ditte individuali (con esclusione, quindi, delle persone fisiche). L'esenzione è comunque subordinata a specifica richiesta dell'utente corredata da autodichiarazione in merito all'altimetria dell'occupazione/installazione stessa;
  
- p) installazioni relative a specchi parabolici finalizzate alla maggiore sicurezza stradale.

3. I soggetti titolari delle occupazioni di cui al comma precedente sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

4. Il canone non è dovuto allorquando il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 12,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.

### **Articolo 43** **Riduzioni /maggiorazioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) è disposta la riduzione del canone del 75% per le manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive;
  - b) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni mediante impianti di canalizzazione acque ad uso civile con esclusione di tutti gli usi artigianali, commerciali e industriali;
  - c) è disposta la riduzione del canone del 50% per commercio itinerante ed ambulante;
  - d) è disposta la riduzione del canone del 50% per passerelle aeree;
  - e) è disposta la riduzione del canone del 70% per tende e simili degli esercizi pubblici e commerciali aggettanti su suolo provinciale ( esclusi cartelloni e mezzi pubblicitari);
  - f) è disposta la riduzione del canone dell'80% sulla superficie eccedente i mille metri quadrati per le occupazioni derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
  - g) è disposta la riduzione del canone del 40% sulla superficie per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività di giochi dello spettacolo viaggiante;
  - h) può essere disposta la riduzione del canone fino ad un 15% a seguito di quanto stipulato con convenzioni speciali (art. 11);
  - i) è disposta la riduzione del canone del 50% per occupazioni permanenti con cavi o condutture realizzate da produttori di energia da fonte rinnovabile diversi dai soggetti erogatori di pubblici servizi.
  
2. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti maggiorazioni:
  - a) è disposta la maggiorazione del 25% ogni 1.000 litri in caso di serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri;
  - b) è disposta la maggiorazione del 20% a Km (o frazione) in caso di seggiovie/funivie superiori a 5 km;
  - c) è disposta la maggiorazione del 110% per fiere e festeggiamenti;
  - d) può essere disposta la maggiorazione fino ad un 15% a seguito di quanto stipulato con convenzioni speciali (art. 11);
  - e) è disposta la maggiorazione del canone del 100% qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

#### **Articolo 44**

#### **Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi**

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture realizzate da chiunque effettui forniture di servizi di pubblica utilità, salvo gli operatori che forniscono servizio di pubblica utilità di reti e

infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al successivo comma 4, il canone annuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione stessa.

2. Il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria prevista dalla normativa vigente, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale:

3. Gli erogatori che non hanno utenze ma attraversano il territorio in un solo punto del suolo provinciale sono tenuti al pagamento del canone nella misura minima prevista per legge.

4. Per gli operatori che forniscono servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica il canone è determinato nella misura del canone minimo annuale annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 1 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatto e impianto non direttamente funzionale all'erogazione del servizio a rete.

6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

7. Il canone è versato in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno sulla base del numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente così come da autodichiarazione contestualmente trasmessa alla Provincia.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 45**

#### **Modalità e termini di pagamento del canone**

1. Per le occupazioni ed installazioni di mezzi pubblicitari permanenti il canone è ordinariamente corrisposto ad anno solare fatto salvo quanto previsto per il primo canone all'art. 41 c.2 per le domande presentate oltre il 30 giugno di ogni anno.

2. Il pagamento della prima annualità del canone va effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno o entro altra data da stabilirsi in base ad esigenze contingenti,

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone relativo va effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente.



**Articolo 46**  
**Variazioni a valere sul canone**

1. Le richieste di variazione del provvedimento autorizzativo a valere sul canone annuale devono pervenire alla Provincia di Cuneo nei modi previsti dal presente Regolamento **entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno** al fine dell'applicazione del commisurato canone nell'anno in questione
2. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'anno dell'occupazione permanente l'applicazione del canone commisurato alla nuova occupazione decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

**Articolo 47**  
**Rateizzazione**

1. Su richiesta scritta, inoltrata in carta semplice alla Provincia entro la data di scadenza di pagamento del canone, può essere concessa la rateizzazione del canone annuale, da corrispondere fino a 6 rate, con applicazione degli interessi al tasso legale. La scadenza dell'ultima rata deve sempre comunque essere antecedente alla data di emissione del ruolo dell'anno successivo.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive farà decadere dal pagamento rateale.
3. L'importo minimo rateizzabile per ciascuna annualità è pari a € 500,00 per le persone fisiche e a €3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Articolo 48**  
**Accertamenti - Recupero canone**

1. La Provincia provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, tramite il dirigente del Settore Programmazione e Bilancio al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

**Articolo 49**  
**Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Fermo restando il recupero del primo canone dovuto, **in caso di attivazione spontanea** dell'utente finalizzata alla regolarizzazione di occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, si applicano:
  - a) **un'indennità pari al canone dovuto;**
  - b) **una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari al canone dovuto riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
3. Fermo restando il recupero del primo canone dovuto alle occupazioni e installazioni pubblicitarie **abusive** ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento si applicano:

a) **un'indennità pari al canone dovuto maggiorata del 50%;**

b) **una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del canone** riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

4. Per le domande disciplinate ai precedenti commi 2-3 si applicano altresì le spese istruttorie previste nella Tabella 3 dell'Allegato C (Spese per istruttoria speciale)

5. La decadenza o la revoca della concessione, intervenute ai sensi del presente Regolamento, comportano l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte in inottemperanza alla diffida alla rimozione e ripristino, a quelle abusive, con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

7. Nei casi di **mancato pagamento, pagamento parziale o tardivo dei canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente e nella misura del 10 per cento del canone versato in modo tardivo.** La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e l'installazione di mezzi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

## **Articolo 50** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dalla Provincia o dal soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Articolo 51**

#### **Passi carrabili o pedonali**

1. Sono considerati passi carrabili o pedonali, ai fini del presente Regolamento, l'occupazione, come definita all'art. 2, effettuata al fine di permettere l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata, in presenza o meno di manufatti realizzati modificando il piano e/o le pertinenze stradali (per manufatto si intende qualsiasi modificazione del pristino stato, quali il riempimento di scarpata, il tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, la realizzazione di muretti d'ala, l'interruzione di marciapiede o pista ciclabile, lo smusso nel marciapiede, la posa di listoni in pietra o in altro materiale, ecc.).
2. Sono invece considerati "accessi a raso" gli accessi alle proprietà private realizzati a filo della piattaforma stradale e in ogni caso mancanti di un'opera o di una segnalazione o di un divieto che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. La superficie del passo carrabile o pedonale è quella risultante dal relativo atto autorizzativo determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale».
5. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile o pedonale, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

### **Articolo 52**

#### **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

1. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione di condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese stesse.

### **Art. 53**

#### **Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati e per la ricarica di veicoli elettrici**

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici si considera ai fini del canone lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

#### **Articolo 54**

##### **Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi**

1. Per le occupazioni del suolo e soprassuolo provinciale con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

#### **Articolo 55**

##### **-Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo in genere-**

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti all'art. 38. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

#### **Articolo 56**

##### **-Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante-**

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto autorizzativo. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

2. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

3. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

#### **Articolo 57**

##### **Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia-**

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto autorizzativo. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 58**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 267/2000 art. 42 c. 2 lettera f), entra in vigore il **01.01.2024**. A partire da tale data, anche in riferimento alle occupazioni, concessioni, autorizzazioni e nulla osta in essere, sostituisce la disciplina del Canone Unico Patrimoniale prevista nel Regolamento per l'istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi art. 1, comma 816 e seguenti della L. 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia n. 2 del 25.1.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 51 del 31.07.2023,
2. In caso di conflitto, incompatibilità o sopravvenienza di norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in ogni caso prevalgono le prime.